



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE PATRIMONIO

Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

### DETERMINA

- Del. 1466

<p>Data 09-12-2024 N° prot. di Area 416</p>	<p>Oggetto: Servizio di Illuminazione delle Lampade Votive del Cimitero Comunale. Procedura di affidamento quinquennale ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma Me.PA. con il criterio del maggior prezzo offerto mediante "percentuale a rialzo" sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di affidamento - Approvazione Avviso di manifestazione di interesse ed allegati - Approvazione CSA - Nomina DEC -</p>
---	---

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 28/24.

### ISTRUTTORIA

#### Premesso:

- Che il contratto di servizio di gestione delle lampade votive del Cimitero Comunale risulta essere in scadenza;
- che si rende dunque necessario provvedere all'avvio della procedura di per l'individuazione del nuovo operatore economico cui affidare il servizio di cui trattasi;
- che al fine di assicurare all'Ente un'entrata economica annua costante, scevra dalla indeterminazione relativa alla potenziale futura stipula di contratti di servizio da parte degli utenti ovvero al mantenimento di quelli già in corso di esecuzione, il Settore LL.PP. ha ritenuto opportuno strutturare l'appalto commisurando le offerte dei concorrenti all'affidamento sulla base di un canone annuo fisso piuttosto che sull'aggio da applicarsi ai singoli servizi offerti all'utenza dal gestore;

#### Considerato:

- che per il triennio 2022-2024 risulta un importo annuo pari ad € 35.379,51 corrisposto all'Ente ad opera dell'affidatario del servizio in corso di vigenza;
- che per l'anno 2022 risultano essere stati stipulati n. 1301 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 827 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- che per l'anno 2023 risultano essere stati stipulati n. 1309 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 629 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- che per l'anno 2024 risultano essere stati stipulati n. 1354 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 605 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- che nel predetto triennio sono state inoltre attivate, a tempo determinato ed in circostanze di festività e ricorrenze varie, circa n. 8800 lampade per servizio occasionale;

#### Tenuto conto:

- che in ragione di quanto innanzi e delle vigenti tariffe approvate con D.G.C. n. 54/19
  - tariffa annua per luce perpetua € 27,86 + iva 22%
  - tariffa per illuminazione occasionale € 2,06 + iva 22%

il valore della gestione del servizio, nel triennio trascorso, può essere così valutato (a meno degli incrementi del tasso istat di mortalità):

- in € 2,06 X n.l. 8.800 = € 18.128,00 (per lampade votive occasionali)
- in € 27,86 X n.l. 6.000 = € 167.160 (per lampade votive perpetue)

per un importo complessivo pari ad € 185.288,00 (oltre IVA);

- che per la fornitura di servizi ex-novo, oltre all'importo della tariffa annua, al gestore è dovuto l'ulteriore importo, da considerarsi quale soluzione una tantum, pari ad € 12,38 (oltre Iva) per il quale lo stesso, verserà al Comune un corrispettivo fisso ed imm modificabile pari ad € 4,00 (oltre Iva);

- che il Settore LL.PP., sulla base dei predetti dati, ritiene congruo e soddisfacente per l'Ente porre a base di affidamento quinquennale l'importo di € 29.000,00 (oltre Iva) quale canone annuo da sottoporsi all'offerta a rialzo percentuale ad opera degli offerenti;

**Precisato che oltre a quanto innanzi, va considerato che sono in corso di ultimazione e dunque di prossima consegna, i loculi relativi all'intervento di ampliamento cimiteriale, per i quali, con successiva procedura, sarà contrattualizzato un nuovo contratto con l'affidatario dell'appalto in oggetto;**

**Dato Atto** che per l'affidamento della nuova gestione sono stati predisposti gli allegati documenti:

- Avviso di Manifestazione di Interesse
- Capitolato Speciale di Appalto
- Istanza di partecipazione
- Schema di Contratto
- Certificazione di sopralluogo
- Offerta Economica

si propone l'adozione della presente determinazione finalizzata all'affidamento quinquennale del servizio di **"Illuminazione delle Lampade Votive del Cimitero Comunale"** ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma Me.PA. con il criterio del maggior prezzo offerto mediante "percentuale a rialzo" sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di affidamento.

L'Istruttore Amministrativo  
 Dott. Sabatino Del Prete



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;  
 ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

## DETERMINA

di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Approvare** gli allegati Avviso di Manifestazione di Interesse, Capitolato Speciale di Appalto, Istanza di partecipazione, Certificazione di sopralluogo ed Offerta Economica all'uopo predisposti dal Settore LL.PP. ai fini dell'indizione della nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto;
3. **Approvare la** procedura per l'affidamento del servizio di "Gestione delle lampade votive Cimitero Comunale" da espletarsi ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma Me.PA. con il criterio del maggior prezzo offerto mediante "percentuale a rialzo" sul canone annuo a favore dell'ente posto a base del servizio;
4. **Approvare** l'Avviso, lo schema di contratto, il CSA e relativi allegati all'uopo predisposti dal Settore LI.PP.;
5. **Nominare** quale D.E.C il Dott. Sabatino Del Prete;
6. **Demandare** all'Ufficio di Segreteria la pubblicazione sul sito dell'Ente degli elaborati di cui sopra per un periodo di 20 giorni;
7. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
8. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Giovanni Napoli





# Comune di Marano di Napoli

## - Settore Patrimonio -

### AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**Procedura:** Art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23

**Criterio di affidamento:** maggior prezzo offerto mediante "percentuale a rialzo" sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di affidamento per € 29.000,00 (oltre Iva).

**Oggetto:** Affidamento quinquennale del "Servizio di gestione delle lampade votive Cimitero Comunale"

In esecuzione alla Determina Settore LL.PP. n° 416/24 con la quale è stata indetta procedura per l'affidamento del servizio in oggetto ed è stato approvato il presente Avviso con relativi allegati, si rende noto che l'operatore economico interessato può presentare la propria manifestazione di interesse a mezzo portale pec con le modalità e le procedure di seguito riportate.

#### PARTE I INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO - INFORMAZIONI SUI LAVORI

##### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

###### I.1) Amministrazione, indirizzi e punti di contatto

- I.1.1) Stazione Appaltante: **Comune di Marano di Napoli**
- I.1.2) Punti di contatto: **Area LL.PP. -**
- I.1.3) Telefono: **+ 39081/5769463**
- I.1.4) Posta elettronica: **[settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it](mailto:settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it)**
- I.1.5) Indirizzi internet: **<http://www.comunemarano.na.it>**

I.2) Responsabile del Procedimento: **Ing. Giovanni Napoli**

##### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

###### II.1) Informazioni di carattere generale

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: " **Servizio di gestione lampade votive Cimitero Comunale**"

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: **Servizi-Cimitero Comunale di Marano di Napoli**

II.1.3) Descrizione dell'appalto: **il servizio ha per oggetto la gestione del servizio delle lampade votive con relativa fornitura di energia elettrica e riguarda:**

- a) **la gestione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti e delle lampade votive (sia esistenti che di nuova installazione su richiesta degli interessati) dei loculi comunali e dei campi di inumazione;**
- b) **la fornitura di energia elettrica a servizio dell'illuminazione votiva;**
- c) **la gestione amministrativa e contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi sulla base delle relative tariffe vigenti**

II.1.4) La concessione non è suddivisa in lotti

II.1.5) Durata del servizio: **anni 5**

II.1.6) Sono ammesse solo offerte in aumento espresse in percentuale rispetto al canone a base di offerta

###### II.2) Valore della concessione:

Ai fini delle considerazioni e delle valutazioni del caso per la presentazione dell'offerta, si precisa che al Cimitero Comunale



- per il triennio 2022-2024 risulta un importo annuo pari ad € 35.379,51 corrisposto all'Ente ad opera dell'affidatario del servizio in corso di vigenza;
- per l'anno 2022 risultano essere stati stipulati n. 1301 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 827 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- per l'anno 2023 risultano essere stati stipulati n. 1309 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 629 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- per l'anno 2024 risultano essere stati stipulati n. 1354 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 605 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- che nel predetto triennio sono state inoltre attivate, a tempo determinato ed in circostanze di festività e ricorrenze varie, circa n. 8800 lampade per servizio occasionale;

In ragione di quanto innanzi e delle vigenti tariffe approvate con D.G.C. n. 54/19

- tariffa annua per luce perpetua € 27,86 + iva 22%
- tariffa per illuminazione occasionale € 2,06 + iva 22%

il valore della gestione del servizio, nel triennio trascorso, può essere così valutato (a meno degli incrementi del tasso istat di mortalità):

- in € 2,06 X n.l. 8.800 = € 18.128,00 (per lampade votive occasionali)
- in € 27,86 X n.l. 6.000 = € 167.160 (per lampade votive perpetue)

per un importo complessivo pari ad € 185.288,00 (oltre IVA);

Per la fornitura di servizi ex-novo, oltre all'importo della tariffa annua al concessionario è dovuto l'ulteriore importo, da considerarsi quale soluzione una tantum, pari ad € 12,38 (oltre Iva) per il quale al Comune dovrà essere corrisposto un corrispettivo fisso ed imm modificabile pari ad € 4,00 (oltre Iva).

**Ai fini delle opportune valutazioni si precisa che, in ragione della tipologia di contrattualizzazione del servizio già in corso di esecuzione, per l'annualità 2024 risultano in scadenza al 31 dicembre n. 1354 contratti per lampade loculi.**

**Le scadenze contrattuali relative invece agli interri risulta essere**

- **Dicembre 2024 in scadenza n. 178**
- **Gennaio 2025 n. 45**
- **Febbraio 2025 n. 41**
- **Marzo 2025 n. 31**
- **Aprile 2025 n. 79**
- **Maggio 2025 n. 53**
- **Giugno 2025 n. 35**
- **Luglio 2025 n. 27**
- **Agosto 2025 n. 18**
- **Settembre 2025 n. 28**
- **Ottobre 2025 n. 46**
- **Novembre 2025 n. 11**
- **Dicembre 2025 n. 22**

### **II.3) Corrispettivo dovuto al Comune**

L'affidatario, per i cinque anni, verserà al Comune, un **canone annuo** fisso ed immutabile pari a quello posto a base di affidamento aumentato dell'aliquota percentuale offerta. Il versamento del corrispettivo annuo dovrà essere suddiviso in due ratei semestrali ed effettuato rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

### **II.4) Subappalto:**

In conformità a quanto prescritto in materia dal D.Lgs. 36/23, in ragione della tipologia di concessione da affidarsi e delle modalità e prerogative della sua esecuzione, è vietato al concessionario la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto del servizio. L'eventuale affidamento di lavori manutentivi agli impianti elettrici non è da considerarsi subappalto e gli stessi dovranno essere eseguiti, a prescindere dal loro importo economico, da un soggetto in possesso di qualificazione SOA nella categoria OS30, il quale, a terminazione del lavoro, dovrà emettere apposita certificazione ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.

**II.5)** la Stazione Appaltante inviterà a mezzo Me.Pa. i partecipanti alla manifestazione di interesse, anche in caso di una sola istanza presentata. Prima di aprire la busta contenente la **«offerta di percentuale a rialzo»**, l'Ente si riserva il diritto di non dar luogo all'appalto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico superiore.

**II.6)** La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di non procedere alla stipula del contratto d'appalto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico superiore senza che questo comporti per l'aggiudicatario provvisorio e/o i concorrenti tutti, diritto a riconoscimenti economici, indennizzi e/o qualunque altra forma di risarcimento economico per il mancato affidamento dell'appalto.

**II.7**Ai fini della sottoscrizione del contratto l'affidatario provvederà alla redazione del DUVRI

### **II.8) Avvalimento**

Ai sensi del disposto normativo di cui al D.Lgs. 36/23, il concorrente singolo o consorziato o temporaneamente raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alla precedente punto avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'offerente che intende ricorrere all'avvalimento, pena l'esclusione, dovrà allegare all'istanza di partecipazione, la documentazione prescritta in materia dal D.Lgs. 36/23.

Il partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto della presente concessione.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può però avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla manifestazione sia l'impresa ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti di quest'ultima.

Il contratto dovrà in ogni caso essere eseguito dal soggetto che partecipa alla manifestazione e l'impresa ausiliaria.

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE CONTRATTUALE**

#### **III.1) Tipo di appalto: Servizi**

**III.2)** L'affidatario, con la stipula del Contratto, ovvero anche con la sola accettazione della consegna del servizio sotto riserva di legge:

**III.2.1)** si impegna a tutelare i lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ad osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro provvedendo alla nomina del responsabile della sicurezza;

**III.2.2)** dichiara implicitamente di:

- essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza degli impianti di illuminazione votiva sono a suo carico e che la stazione appaltante procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione della concessione;
- essere consapevole che, tra gli altri, sono considerati gravi inadempimenti:
  - la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di espletamento del servizio convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 35% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell'esecuzione della concessione;
- essere consapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratto d'appalto, del divieto di approvvigionarsi presso soggetti controindicati dalla Stazione appaltante a seguito di informativa interdittiva e dell'obbligo di immediata interruzione dell'eventuale rapporto contrattuale in essere con essi;
- essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98;
- essere obbligato ad accendere presso un intermediario bancario uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "**conto dedicato**" per effettuare attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera, ivi compresi il reperimento, in Italia e/o all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9 comma 12 del D.Lgs. 190/02. Sono da escludersi i pagamenti a favore di dipendenti, Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali;
- dover incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazione in accredito, del conto da cui proviene l'introito. Fino alla costituzione della predetta banca dati, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa;
- dover comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "**conti dedicati**", i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi di denominazione dell'istituto, del numero di conto corrente, del CIN, dell'ABI, del CAB e dell'IBAN e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;



- poter estinguere il "conto dedicato" solo quando su di esso sarà transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

**III.2.3)** Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario del servizio di concessione si impegna a produrre:

- **Garanzia fidejussoria definitiva emessa nelle forme e con le modalità all'uopo prescritti dal D.Lgs. 50/16**
- **Polizza di assicurazione** per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimali non inferiori rispettivamente a:
  - a) euro **2.000.000,00** per sinistro
  - b) euro **2.000.000,00** per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni
  - c) euro **1.000.000,00** per danni a cose

**III.4)** La Stazione appaltante, in caso di inosservanza senza giustificato motivo del disposto di cui ai precedenti punti applicherà una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce;

**III.5)** Le spese derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratto saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

## PARTE II PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA

### Sezione IV: Procedura e Partecipazione

**IV.1) Criterio di affidamento appalto:** Art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 mediante acquisizione di offerta di maggior prezzo mediante "*percentuale a rialzo*" sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di affidamento per € 29.000,00 (oltre Iva).

**IV.2) Offerte anomale:** non si procederà al calcolo dell'offerta anomala ma all'affidamento al concorrente che avrà offerto il maggior corrispettivo per l'Ente;

**IV.3)** Ai fini della partecipazione a mezzo portale Me.PA., il partecipante alla manifestazione di interesse, qualora invitato, dovrà trasmettere:

1. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
2. modelli all'uopo richiesti e debitamente compilati e sottoscritti dall'offerente;
3. documento di identità del Legale Rappresentante e/o di altro soggetto munito di appositi poteri;

Per prestare adesione al presente Avviso, gli interessati dovranno invece inviare, entro le ore 12:00 di Sabato 28 Dicembre c.a. l'allegato A) e la certificazione di avvenuto sopralluogo al seguente indirizzo pec. settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it

**Il SOPRALLUOGO è obbligatorio. Gli interessati potranno eseguirlo il giorno 20 dicembre fissando preventivo appuntamento con apposita richiesta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente alla seguente pec: settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it**

**Saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente il legale rappresentante o altro soggetto dotato dei poteri di rappresentare il partecipante o munito di apposita delega, previa esibizione di documento che attesti, in capo al soggetto, la qualifica di legale rappresentante o di delegato.**

**Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti i concorrenti raggruppati, purché munito della delega di tutti i concorrenti.**

**Ogni soggetto potrà prendere visione dei luoghi in nome e per conto di un solo concorrente.**

**IV.7) Requisiti di ammissibilità alla successiva procedura Me.Pa.**

I requisiti di partecipazione alla successiva procedura Me.Pa. dovranno essere posseduti al momento della scadenza del termine indicato nella relativa RDO.

Ai fini dell'ammissione alla successiva procedura Me.Pa., i soggetti partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle situazioni elencate all'art. 94 e successivi del D. Lgs. 36/23

I soggetti aderenti alla presente manifestazione, per la successiva procedura Me.Pa., devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

**a) idoneità professionale:**

- iscrizione camera di commercio per attività attinente al servizio da affidare (nel caso di impresa con sede estera dovrà possedere l'iscrizione a uno dei registri commerciali o professionali dello stato di cui all'allegato IX DC del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163);

**b) idoneità tecnico organizzativa:**

- aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi analoghi a quelli da affidare che non abbiano dato luogo a risoluzione contrattuale da parte dell'Ente concedente con definitivo accertamento di colpa a carico dell'esecutore del servizio.

**c) capacità economica finanziaria:**

- fatturato complessivo richiesto per servizi similari per il triennio 2018/2020 pari o superiore al valore stimato per la concessione.

La stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

Ai sensi del medesimo articolo di legge, prima dell'affidamento, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere al concorrente aggiudicatario di presentare i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova e le certificazioni di qualità atti a dimostrare l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e successivi del D. Lgs. 36/23 nonché il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale prescritti dal presente Avviso.

**Allegato:**

**Modello A: "Istanza di ammissione"**

**Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Giovanni Napoli**





*Comune di Marano di Napoli*

**CAPITOLATOSPECIALED'APPALTO**

**OGGETTO: "SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE**

**SOMMARIO**

- ART.1-OGGETTO DELL'APPALTO
- ART.2-DESCRIZIONE SOMMARIAMENTE DELL'APPALTO
- ART.3 DURATA E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
- ART.4- CORRISPETTIVO DI GESTIONE
- ART.5- CONSEGNA DELLE STRUTTURE MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI
- ART.6-ORGANIZZAZIONE
- ART.7-ACCESSO AL CIMITERO
- ART.8- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART.9- OBBLIGHI DEL GESTORE
- ART.10 DIRITTI DEL GESTORE
- ART.11- RAPPORTI CON I DIPENDENTI
- ART.12-CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, CORRISPETTIVI, ELENCO UTENTI
- ART.13-REVISIONE TARIFFARIA
- ART.14-RESPONSABILITA' VERSO TERZI
- ART.15- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DISPOSIZIONI E RISERVE
- ART.16- CAUZIONE DEFINITIVA
- ART.17-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART.18- CONTROVERSIE, TEMPISTICHE, PENALITA'
- ART.19- SPESE
- ART. 20 - DOMICILIO DELL'IMPRESA
- ART.21 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 22 - REFERENTI CONTRATTUALI
- ART. 23-DISPOSIZIONI FINALI
- ART.24- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART.1– OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale di Marano.

**ART.2– DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO**

L'appalto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia elettrica degli impianti votivi dei loculi e degli interri, già esistenti e da attivarsi, con relativa estensione di linee compreso la fornitura della energia elettrica nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze;

- per il triennio 2022-2024 risulta un importo annuo pari ad € 35.379,51 corrisposto all'Ente ad opera dell'affidatario del servizio in corso di vigenza;
- per l'anno 2022 risultano essere stati stipulati n. 1301 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 827 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- per l'anno 2023 risultano essere stati stipulati n. 1309 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 629 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- per l'anno 2024 risultano essere stati stipulati n. 1354 contratti per servizio lampade votive perpetue ai loculi e n. 605 contratti per servizio lampade votive perpetue ai fossi di inumazione;
- che nel predetto triennio sono state inoltre attivate, a tempo determinato ed in circostanze di festività e ricorrenze varie, circa n. 8800 lampade per servizio occasionale;

**ART.3– DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna del servizio escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/23

In ragione di quanto innanzi e delle vigenti tariffe approvate con D.G.C. n. 54/19

- tariffa annua per luce perpetua € 27,86 + iva 22%
- tariffa per illuminazione occasionale € 2,06 + iva 22%

il valore della gestione del servizio, nel triennio trascorso, può essere così valutato (a meno degli incrementi del tasso istat di mortalità):

- in € 2,06 X n.l. 8.800 = € 18.128,00 (per lampade votive occasionali)
- in € 27,86 X n.l. 6.000 = € 167.160 (per lampade votive perpetue)

per un importo complessivo pari ad € 185.288,00 (oltre IVA);

Per la fornitura di servizi ex-novo, oltre all'importo della tariffa annua al concessionario è dovuto l'ulteriore importo, da considerarsi quale soluzione una tantum, pari ad € 12,38 (oltre Iva) per il quale al Comune dovrà essere corrisposto un corrispettivo fisso ed imm modificabile pari ad € 4,00 (oltre Iva).

Ai fini delle opportune valutazioni si precisa che, in ragione della tipologia di contrattualizzazione del servizio già in corso di esecuzione, per l'annualità 2024 risultano in scadenza al 31 dicembre n. 1354 contratti per lampade loculi.

Le scadenze contrattuali relative invece agli interri risulta essere

- Dicembre 2024 in scadenza n. 178
- Gennaio 2025 n. 45
- Febbraio 2025 n. 41
- Marzo 2025 n. 31
- Aprile 2025 n. 79
- Maggio 2025 n. 53
- Giugno 2025 n. 35
- Luglio 2025 n. 27
- Agosto 2025 n. 18
- Settembre 2025 n. 28
- Ottobre 2025 n. 46
- Novembre 2025 n. 11
- Dicembre 2025 n. 22

In ragione delle vigenti tariffe approvate con D.G.C. n. 54/19

- tariffa annua per luce perpetua € 27,86 + iva 22%
- tariffa per illuminazione occasionale € 2,06 + iva 22%

il valore del servizio può essere valutato (a meno degli incrementi del tasso istat di mortalità):

- in € 2,06 X n.l. 2972 X anni 3 = € 18.366,96 (per lampade votive occasionali)
- in € 27,86 X n.l. 1.895 X anni 3 = € 158.384,10 (per lampade votive perpetue)

per un importo complessivo pari ad € 176.751,06 (oltre IVA)

Per la fornitura di servizi ex-novo, oltre all'importo della tariffa annua all'affidatario è dovuto l'ulteriore importo, da considerarsi quale soluzione una tantum, pari ad € 12,38 (oltre Iva) per il quale al Comune dovrà essere corrisposto un corrispettivo fisso ed immodificabile pari ad € 4,00 (oltre Iva).

#### ART.4-CORRISPETTIVODIGESTIONE

L'affidatario, per i cinque anni, verserà al Comune, un canone annuo fisso ed immutabile pari a quello posto a base di affidamento aumentato dell'aliquota percentuale offerta. Il versamento del corrispettivo annuo dovrà essere suddiviso in due ratei semestrali ed effettuato rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura.

In caso di mancato versamento di una o più rate nei termini stabiliti, sarà facoltà dell'Amministrazione di rivalersi con l'apposita garanzia cauzionale.

In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito, la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 5 – CONSEGNA DELLE STRUTTURE – MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI

L'affidatario prende in carico gli impianti esistenti nello stato di fatto ed in diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione. L'affidatario dovrà inoltre adoperarsi affinché lo stesso operi in conformità alla normativa vigente apportando, in caso di necessità, a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Per impianto esistente s'intende l'intera rete elettrica relativa alle luci votive, perenni ed occasionali, ivi compresi portalampade e lampadine.

L'affidatario

dovrà, per tutta la durata dell'appalto, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedend

oadeventualimiglioramenti/ointegrazioni,oveprescrittodaesetinoedisposizioninormative in materia. L'affidatario dovrà inoltre ripristinare la funzionalità dell'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'Ente.

Al termine del contratto, il Comune di Marano resterà comunque proprietario di tutto l'impianto,dellemigliorieeventualmenteapportateediogniattrezzaturaserventeallostesso,compresal'estensione dellareteelelampadevotive aggiuntive che si fossero resi necessarie in corso di vigenza dell'appalto.

Il gestore dovrà:

- a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dallanormativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- b) porrelamassimaattenzione duranteleoperazionidiscavoche, ancorché dilimitata profondità, potrebbe roesserecausadiincidentisoprattuttoinconsiderazione dellaparticolare destinazioneedeisiti;
- c) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, l'affidatario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione.
- d) effettuare tutte le opere di protezione, difesa e compartimentazione necessarie a delimitare l'area di eventuali nuovi lavori di ampliamento della rete esistente,utilizzando mezzi adeguati ed apponendolasegnalicanecessaria.Quandoleoperedidelimitazione del cantiere fossero talidarecare disturbo all'utilizzo de iluoghi, l'affidatario dovrà prendere opportuni accordi con il Settore Tecnico del Comune e concordare le modalità d'intervento. In caso di emergenza, però, l'affidatario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione. Rimane inteso che l'affidatario non avrà diritto a compensi, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debba operare i lavori

né potrà far valere titolo di compenso o di indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure il lavoro sia sospeso in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

L'affidatario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni. Tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento degli impianti dovranno

essere accuratamente eseguiti secondo le vigenti normative in materia, nel rispetto delle normative in vigore e nel tempo di esecuzione dei lavori secondo la perfezione e l'arte ed in modo da non arrecare danno o pregiudizio, anche di tipo estetico.

#### ART.6-ORGANIZZAZIONE

L'affidatario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

E' fatto divieto di utilizzare, da parte dell'affidatario, personale comunale per la gestione del servizio.

#### ART.7-ACCESSOALCIMITERO

L'Amministrazione Comunale autorizza L'affidatario al libero accesso al cimitero, anche durante le ore di chiusura al pubblico e comunque nel limite del rispetto dovuto al luogo.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori di ampliamento della rete si svolgano delle funzioni religiose, l'affidatario sospenderà gli stessi.

L'amministrazione Comunale autorizza, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. L'affidatario è autorizzato a mantenere il contatore dell'energia elettrica nella nicchia predisposta nella recinzione del cimitero esistente o all'eventuale posa del contatore e dei relativi trasformatori di corrente in luogo consono, possibilmente nascosto, previo parere del Settore tecnico-manutentivo.

#### ART.8-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 es. m. i.).

L'aggiudicataria è tenuta alla redazione ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, gli eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare ed a mettere in atto tutte le misure ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Si precisa che all'interno di tutta l'area cimiteriale, di proprietà del Comune di Marano, non vengono svolte alcuna attività, né di tipo cimiteriale, né di tipo amministrativo, in quanto anche se tutta l'area è di proprietà del comune, la gestione del servizio cimiteriale è data a ditte esterne. Pertanto non si configurano rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento dei lavori in appalto.

Si farà, invece, attività di coordinamento e di formazione con le ditte.

##### 8.1 Stima analitica dei costi della sicurezza

Il datore di lavoro, nell'ambito di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola

unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

- promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminarlo, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze con riferimento sia all'attività del datore di lavoro o committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi;

- quantifica i costi della sicurezza.

Il Datore di Lavoro e/o il Responsabile dell'appalto, prima della procedura di affidamento ed in riferimento allo specifico appalto di lavori, servizi e forniture, dovrà computare i costi per la sicurezza, indicandoli nel procedimento di affidamento come costi non soggetti a ribasso.

Le tipologie di costi presi in considerazione sono quelle necessarie per:

a) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi dalle lavorazioni interferenti;

b) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);



c) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza a richiesta per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;

d) le misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature e mezzi e servizi di protezione collettiva.

La quantificazione e la stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; quando un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza, pertanto il costo della sicurezza sono per tre anni pari a: € \_\_\_\_\_;

#### ART.9- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà:

- 1) verificare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, eventuali inadeguatezze agli impianti di propria competenza, al fine di procedere all'ammodernamento (qualora dovesse essere necessario) come da successivo punto;
- 2) entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti laddove necessari, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante l'eliminazione delle linee aeree e eventualmente esistenti e il loro posizionamento in apposite tubazioni interrate (ove possibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
- 3) eseguire una verifica dell'esatto stato di consistenza dell'impianto entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, predisporre e trasmettere presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo ed informatico per tutto il periodo di durata della convenzione;
- 4) tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcun diritto di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
- 5) tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza dell'appalto; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra l'affidatario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera e di terzi in genere;
- 6) sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'appaltatore;
- 7) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall'Ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;
- 8) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;
- 9) servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca

riguardo sa condottavero il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;

10) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, attivando vandalici, interruzione somministrazione di energia elettrica, etc.) senza responsabilità dell'affidatario;

11) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

12) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito al lavoro di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguito dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;

13) assicurare un'alta reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;

14) indicare su un apposito cartello affisso ad ogni ingresso al Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni o altre informazioni;

15) effettuare regolarmente la corrispondenza degli importi dovuti al Comune per la gestione del servizio in argomento;

16) effettuare un'accurata conoscenza iniziale delle utenze esistenti su adeguato documento da trasmettere all'ufficio comunale competente;

17) tenere costantemente aggiornato l'elenco delle utenze su apposito formato dal quale dovranno chiaramente risultare i seguenti dati:

- titolare del contratto di illuminazione votiva;
- individuazione del luogo dell'utenza;
- individuazione del defunto o del dedicatario dell'utenza;
- data di attivazione e scadenza dell'utenza;

18) trasmettere via mail al settore comunale competente tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza semestrale;

19) la Ditta è tenuta a presentare il bollettario di ogni richiesta del Comune, agli effetti del generale controllo sulla gestione, sia a tutela del pubblico interesse che in riferimento al reclamo degli utenti relativi a fatti specifici.

20) distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari e dei loculi e delle itinerarie delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo.

21) Per il necessario funzionamento degli impianti il gestore dovrà provvedere alla volturazione del contatore elettrico, la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio.

22) provvedere all'immediata sostituzione delle lampadine fulminate, rotte od asportate;

23) realizzare, gratuitamente per il Comune di Marano, l'eventuale estensione dell'impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell'aumento delle utenze e/o dell'ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche i nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza necessità di indennità, oneri ed indennizzi a carico.

#### ART.10 – DIRITTI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario avrà i seguenti diritti:

- a) personale non autorizzato dall'affidatario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) il Comune si impegna ad avvertire il gestore prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavoro di costruzione di nuovi loculi e ossari di ampliamenti dell'area cimiteriale, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il gestore al fine di ottenere un'opera perfetta a disposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

#### ART.11–RAPPORTICONIDIPENDENTI

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dall'affidatario con i propri dipendenti/ o incaricati. Tuttavia l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il gestore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il Comune inviterà il gestore all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo raccomandata

A.R. ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di gestione

#### ART.12–CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, CORRISPETTIVI, ELENCO CONTENUTI

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- a) le spese di manutenzione;
- b) le riparazioni;
- c) il ricambio delle lampadine;
- d) il consumo di energia elettrica;
- e) la vigilanza della rete e degli impianti;
- f) spese di allacciamento di nuovo impianto;

1. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dal gestore dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

2. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

3. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla ditta assuntrice del servizio, la quale si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica

di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della stazione appaltante. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al gestore.

4. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al gestore relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, i corrispettivi nella misura stabilita ai punti 1 (allacciamento, secondo la tipologia di sepolcro scelta) 2 (canone di abbonamento) del prospetto sottoriportato.

5. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

6. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le somme di cui al punto 2, preventivamente comunicate al gestore, risolvono di diritto l'abbonamento.

7. L'importo dell'abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta al punto 2 del prospetto sotto riportato. Tale importo, oltre IVA dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dal gestore. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente e le spese di allacciamento di nuovo impianto.

8. Il pagamento dell'importo potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale. Nell'eventualità che l'

utenti insolventi, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi danni.

9. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di cui al punto 3 del prospetto sottoriportato.

10. E' vietato agli utenti apportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

11. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'installazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disagi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolvibilità.

12. Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto ad differire i pagamenti.

13. Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

14. La ditta non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni guastici causati da forza maggiore, per riparazione all'arete, per violenti temporali, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.

15. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del gestore, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

16. L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

17. Il gestore potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

18. Nell'abbonamento è compresa l'accensione continua delle lampade, le spese di manutenzione, riparazione, ricambi e consumi di energia elettrica.

19. Il gestore non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente allegato, fatti salvo eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e del canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario praticerà all'utenza le seguenti tariffe, distinte per ciascuna tipologia:

A) Canone abbonamento annuale € \_\_\_\_\_ oltre i vapori per ogni lampada votiva accesa 24 ore su 24, compreso il costo dell'energia elettrica assorbita, la manutenzione dell'impianto, dei portalampade, delle lampade avariate esaurite, le spese per la stipula del contratto di abbonamento, il consumo di energia elettrica, le spese di spedizione e di bollettazione e del primo allacciamento. Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia. Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.

B) Canone giornaliero € 0,41 oltre i vapori per ogni lampada/punto luce occasionale attivata per la ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o altre ricorrenze, su espressa richiesta dell'utente.

#### ART. 13 - REVISIONE TARIFFARIA

Le tariffe come indicate nell'art. 12 che precede, sono applicabili con decorrenza dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di appalto.

Al gestore viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 2022, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

In caso di revisione delle tariffe il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo. La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base delle medesima variazione percentuale, del canone annuale di gestione dovuta al Comune. In caso di rimodulazione in aumento delle tariffe, il gestore corrisponderà in unica soluzione un valore monetario pari ad un terzo dell'incremento adottato per ogni anno di contratto stipulato con le utenze.

#### ART.14-RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'affidatario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei limiti di comune e di indipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna. Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il gestore e terzi fermo restando l'obbligo del gestore di stipulare apposita polizza assicurativa.

#### ART.15 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO DI SPOSIZIONI E RISERVE

Il contratto non potrà essere trasferita a terzi.

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca dell'appalto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato l'appalto del servizio. Pertanto, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'appalto in qualsiasi momento ed indipendentemente dal verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 17 che segue.

#### ART.16-CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal servizio, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto od inadempimento dell'affidatario, l'impresa contraente sarà tenuta, all'atto della stipula del contratto, a prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che potrà essere versata nella forma del pagamento: contanti, fidejussione bancaria o veropolizza assicurativa.

L'impresa è obbligata alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.

La cauzione sarà restituita al gestore alla scadenza del servizio, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza con riferimento alla gestione e riconosciuto l'esatto adempimento di tutti gli obblighi scaturiti dalla gestione.

#### ART.17-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, a verificarsi, da parte del gestore, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto:

- 1) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- 3) mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato degli utenti;
- 4) mancato adeguamento dell'impianto nei termini previsti dal presente capitolato;
- 5) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
- 6) quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di appalto;
- 7) richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;

- 8) mancati adempimenti come previsti all'art. 10 del presente capitolato;  
 9) per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

#### ART.18–CONTROVERSIE, TEMPISTICHE E PENALITÀ

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e gestore in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivazioni e riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a causa di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale ed avranno luogo alle seguenti penalità:

a) per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di € 20,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire € 5,00/giorno sino al limite di 100,00 €, con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

b) per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore € 5,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento.

Eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all'art. 9 del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto al precedente art. 14) la realizzazione delle stesse da parte di terzi a spese a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

#### ART.19–SPESE

Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto e di registrazione, sono a esclusivo e totale carico della ditta, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi voglia onere.

#### ART.20–DOMICILIO DELL'IMPRESA

Il gestore dovrà assicurare le relazioni con l'utenza dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì mettendo a disposizione telefono e un proprio dipendente.

#### ART.21–PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 mediante acquisizione di offerta di maggior prezzo mediante "percentuale a rialzo" sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di affidamento per € 29.000,00 (oltre Iva).

Offerte anomale: non si procederà al calcolo dell'offerta anomala ma all'affidamento al concorrente

che avrà offerto il maggior corrispettivo per l'Ente;

#### ART.22-REFERENTI CONTRATTUALI

Ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale per l'Amministrazione in capo al Responsabile del Cimitero, che rimane inoltre l'unico soggetto titolato all'applicazione definitiva delle sanzioni contrattuali di cui all'art. 15 la gestione del presente contratto è affidata allo stesso Responsabile, nonché al Responsabile del procedimento, rivestendo entrambi la funzione di referente contrattuale per la controparte.

Il gestore del servizio individua quale proprio referente una persona di propria scelta e la comunica, alla controparte, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Tale scelta è modificabile previa comunicazione.

La ditta appaltatrice si obbliga a notificare al Comune ogni eventuale cambio del proprio domicilio legale


#### ART.23-DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme Legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

#### ART.24-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n.196/2003 e s.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura e all'esecuzione del contratto.

**Il Responsabile del Settore LL.PP.**  
**Ing. Giovanni Napoli**









*Comune di Marano di Napoli*

**-- Settore Patrimonio --**

Allegato A)

Spett.le

Comune di Marano di Napoli

pec: settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**Oggetto:** Affidamento quinquennale del “Servizio di gestione delle lampade votive Cimitero Comunale”

Procedura: Art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23

Criterio di affidamento: maggior prezzo offerto mediante “percentuale a rialzo” sul canone annuo da riconoscere al Comune e posto a base di gara per € 29.000,00 (oltre Iva).

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_  
Nato (luogo e data di nascita) \_\_\_\_\_  
Residente Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/p.zza \_\_\_\_\_ legale  
rappresentante della ditta: \_\_\_\_\_  
con sede in: Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/p.zza \_\_\_\_\_ con codice fiscale  
n.: \_\_\_\_\_ e con partita IVA n.: \_\_\_\_\_

**MANIFESTA**

la propria volontà a partecipare alla procedura Me.Pa. per l'affidamento del servizio in oggetto dichiarando all'uopo di accettare tutte le previsioni e le disposizioni dell'apposito Avviso e di possedere i requisiti morali, tecnici e professionali previsti dallo stesso.

Per quanto innanzi si inoltra la presente con allegata certificazione di avvenuto sopralluogo.

In Fede

